



ACCORDO GENERALE

TRA

ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede in Roma, via dei Prefetti n.46, c.f. n. 80118510587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore On.le Piero Fassino;

E

CO.N.I.P. Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica, con sede in Gubbio (PG), C.so Giuseppe Garibaldi n.70, iscritto al Registro delle Imprese di Perugia, numero di iscrizione e codice fiscale 02342240542, nella persona del Presidente, Arnaldo Satanassi;

PREMESSO CHE

- CO.N.I.P. è un consorzio di produttori di imballaggi in plastica, costituito ai sensi dell'articolo 38 comma 3° lettera a) del d.lgs n. 22/1997, oggi articolo 221 comma 3° lettera a) del d.lgs numero 152 del 2006 s.m.i., al fine di adempiere gli obblighi di riciclaggio e recupero, gli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, nonché l'obbligo del ritiro su indicazione del CONAI dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- CO.N.I.P. ha conseguito il riconoscimento di due sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio immessi sul mercato dai propri consorziati, costituiti da casse in plastica (riconoscimento definitivo) e pallet in plastica (riconoscimento provvisorio), contraddistinti dalla marcatura CO.N.I.P. (in seguito anche "Casse CONIP" e "Pallet CONIP");
- ANCI, ai sensi del vigente Statuto è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione.

- ANCI, contribuisce a mantenere alta l'attenzione degli Enti Locali sui sistemi di *governance* ambientale ed, in particolare, si impegna a sostenere le attività di informazione e sensibilizzazione sulle raccolte differenziate;
- ANCI ha stipulato un Accordo di Programma Quadro (AQ) con CONAI, avente decorrenza 1 Aprile 2014 e scadenza 31 Marzo 2019, al fine di regolamentare il ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico (in seguito anche "Accordo Quadro");
 - ANCI, CONAI e COREPLA hanno sottoscritto il 6 ottobre 2014, con decorrenza primo gennaio 2015 e scadenza 31 Marzo 2019, l'Allegato Tecnico imballaggi in plastica (in seguito anche "Allegato Tecnico plastica") quale specificazione e attuazione dell'Accordo Quadro, che *disciplina la raccolta differenziata dei rifiuti in plastica di provenienza urbana o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico ed il successivo conferimento ai Centri di Selezione operanti per COREPLA* (anche denominati CCS);
 - in virtù dell'Accordo Quadro, CONAI assicura, tramite i Consorzi di filiera, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata o in altro modo eventualmente intercettati dal servizio pubblico, e si impegna a corrispondere all'Ente di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011s.m.i., territorialmente competente ovvero al Comune o loro delegati (in seguito solo "Convenzionato"), tramite i Consorzi di filiera, corrispettivi per i maggiori oneri per la raccolta differenziata di tali rifiuti di imballaggio;
 - l'Accordo Quadro fa, peraltro, salva la facoltà per i Convenzionati di commercializzare direttamente le frazioni merceologiche similari una volta separate dalle frazioni di rifiuto di imballaggio;
 - l'articolo 11 dell'Allegato Tecnico definisce gli imballaggi di competenza dei sistemi autonomi di gestione come "*frazione neutra*", escludendoli dall'assoggettamento a CAC, fatti salvi gli accordi fra i gestori di tali sistemi autonomi e COREPLA e fatte salve le specifiche prescrizioni dei decreti ministeriali di approvazione di detti sistemi;



- CO.N.I.P. ha formulato una proposta per la disciplina del conferimento e ritiro dei rifiuti di imballaggi in plastica costituiti da casse e pallet in plastica dei propri sistemi autonomi di gestione, provenienti dalla raccolta differenziata o comunque conferiti al servizio pubblico;
- il sistema autonomo di gestione CO.N.I.P. assicura un elevato livello di recupero delle casse immesse sul mercato dai propri consorziati, e un elevatissimo e pressoché totale recupero dei pallet in plastica immessi sul mercato dai propri consorziati, anche in ragione della loro specifica natura (imballaggi secondari e terziari) e della loro destinazione a imprese utilizzatrici;
- non può, tuttavia, escludersi che una frazione, sia pur minima, di rifiuti di imballaggio costituiti da Casse e Pallet CONIP siano raccolte o intercettate dal servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti anche da attività economiche (industriali, artigianali, commerciali e dei servizi);
- occorre, quindi, disciplinare l'attività di conferimento e ritiro di tali rifiuti di imballaggi e prevedere un corrispettivo per i maggiori oneri che gravano su Comuni e/o loro delegati nella raccolta differenziata;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. SOGGETTI

L'accordo ha come parti il CO.N.I.P., Consorzio costituito tra produttori di imballaggi in plastica e titolare dei relativi sistemi autonomi di gestione, e ANCI, Associazione di rappresentanza dei Comuni, che promuove lo sviluppo e la crescita dei propri associati tutelandone gli interessi e la rappresentanza;

2. FONTI NORMATIVE E PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente Accordo ha come fonti normative e discipline di riferimento il Decreto Legislativo 3.04.2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni, la Risoluzione del Parlamento Europeo 24.05.2012, l'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014/2019, del quale



condividerà e farà propri principi ispiratori e obiettivi (esposti ai capitoli nn. 2) e 4) dello stesso), e il relativo Allegato Tecnico imballaggi in plastica;

3. OGGETTO

L'accordo disciplina il ritiro dei rifiuti di imballaggio costituiti da Casse-CONIP e Pallet-CONIP conferiti al gestore del servizio pubblico o da questo comunque intercettati, e le modalità di quantificazione e corresponsione dei corrispettivi riconosciuti dai Consorziati CO.N.I.P. per i maggiori oneri che il gestore incontrerà nell'attività di raccolta;

4. VALIDITA'

L'accordo ha validità di anni cinque dalla data di sottoscrizione; la sua durata non potrà, tuttavia, eccedere quella dell'Accordo Quadro 2014-2019, ed eventuali sue proroghe, cui si ispira;

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

L'attuazione dell'accordo avverrà sulla base di convenzioni da stipularsi fra CO.N.I.P. in nome e per conto dei propri consorziati e l'Ente di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 s.m.i. territorialmente competente ovvero il Comune ovvero soggetti da questi delegati.

6. TIPOLOGIE DI FLUSSI E MODALITA' DI CONFERIMENTO

Sono definiti i seguenti flussi di raccolta e conferimento.


a) FLUSSO A/DIRETTO

Il Consorzio CO.N.I.P., individuato dallo stesso consorzio, provvederà al ritiro delle Casse-CONIP e Pallet-CONIP già selezionati presso l'impianto o la piattaforma indicata dal Convenzionato. Il materiale potrà essere reso sfuso o pressato.

Il Convenzionato emetterà fattura direttamente nei confronti del Consorzio CO.N.I.P.

CO.N.I.P. sarà garante del relativo pagamento solo nel caso in cui il Consorzio incaricato al ritiro sarà stato individuato da CO.N.I.P. stesso.

Il materiale (Casse-CONIP e/o Pallet-CONIP) verrà reso già selezionato e pesato nell'impianto di partenza, salvo possibilità per il Consorzio CO.N.I.P. di riscontro all'impianto di destino. Per il materiale pressato e/o sfuso ritirato dai Consorziati CO.N.I.P. presso il Convenzionato, in funzione della resa e della distanza chilometrica fra l'impianto



di resa e l'impianto del Consorziato, i corrispettivi saranno quelli indicati al successivo art. 7. La distanza fra l'impianto di resa e quello del Consorziato sarà sempre la distanza stradale più breve (come risultante da Google Maps).

Nella scelta del Consorziato, CO.N.I.P. privilegerà sempre quello più prossimo alla sede di resa del materiale. Non vi sono invece limitazioni di scelta per CO.N.I.P. nel caso di più Consorziati presenti nella medesima fascia chilometrica.

La convenzione potrà prevedere quantitativi minimi per il ritiro. E' fatta salva la possibilità per il Convenzionato di conferire direttamente il materiale presso la sede del Consorziato. In tal caso il corrispettivo sarà quello massimo indicato nella tabella di cui all'art. 7.

b) FLUSSO B/TRAMITE PIATTAFORME DI SELEZIONE

Il Convenzionato conferirà le Casse-CONIP e Pallet-CONIP, contenuti all'interno della raccolta differenziata degli imballaggi plastici o comunque conferiti al servizio pubblico, presso i Centri di Selezione con le modalità di conferimento previste dall'Allegato Tecnico di cui in premessa. La selezione delle Casse-CONIP e Pallet-CONIP sarà a cura del CSS. Il Consorziato CO.N.I.P., individuato dallo stesso consorzio, provvederà al ritiro delle Casse-CONIP e Pallet-CONIP già selezionati presso il CSS. Il materiale da casse sarà reso pressato, mentre quello da pallet sarà reso sfuso.

Il CSS emetterà fattura direttamente nei confronti del Consorziato CO.N.I.P.

CO.N.I.P. sarà garante del relativo pagamento solo nel caso in cui il Consorziato incaricato al ritiro sarà stato individuato da CO.N.I.P. stesso.

Il peso del materiale sarà quello determinato dal CSS salve le possibilità del Consorziato CO.N.I.P. di riscontrarlo all'impianto di destino.


Sarà onere dei CSS provvedere alla ripartizione della quote del corrispettivo destinata ai singoli Convenzionati.

I CSS avranno l'onere di selezionare e fatturare separatamente casse-CONIP e pallet-CONIP.

La convenzione potrà prevedere quantitativi minimi per il ritiro.

7. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo unitario di raccolta, dovuto dal Consorziato CO.N.I.P. al Convenzionato/CSS, è differente a seconda della tipologia di conferimento e a seconda della distanza fra l'impianto di resa e l'impianto del Consorziato incaricato da CO.N.I.P., come da tabella che segue:



Tipologia di flusso	Tipologia di resa	Corrispettivo
FLUSSO A	Casse rese pressate e pallet resi sfusi	220 €/t

Dal corrispettivo sopra riportato, nel caso di ritiro da parte del Consorziato CO.N.I.P. presso impianto o centro di raccolta del Convenzionato, sarà detratto un contributo pari a 2 €/km, calcolato da 160 km in poi.

Nel caso di resa del materiale sfuso, al corrispettivo unitario verranno decurtati 50 €/t sia per il ritiro diretto da parte del Consorziato CO.N.I.P. che per consegna da parte del Convenzionato, in quanto il materiale sfuso necessita di più operazioni di lavorazione.

Tipologia di flusso	Tipologia di resa	Corrispettivo
FLUSSO B	Casse rese pressate e pallet resi sfusi	220 €/t

Il corrispettivo sopra riportato sarà versato dal Consorziato CO.N.I.P. al CSS.

Il CSS a sua volta verserà 20 €/t all'Ente di governo del servizio rifiuti, ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, territorialmente competente ovvero al Comune ovvero al suo delegato

Tutti i corrispettivi sopra indicati saranno sempre franco partenza. Tutti i corrispettivi sopra indicati si riferiscono al materiale selezionato e conforme a quanto indicato nella Specifica Prodotto inserita nelle convenzioni locali.

Tutti i corrispettivi saranno rivalutati annualmente in misura del 100% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Salvo diversa pattuizione fra le parti anche in considerazione dei quantitativi conferiti, i Convenzionati/CSS emetteranno fatture mensili nei confronti dei Consorziati CO.N.I.P.

I pagamenti avranno scadenza 60 gg DFFM

9. OBBLIGHI

Sono a carico delle parti e, per esse, dei Consorziati e dei Convenzionati, i seguenti obblighi:

- i Convenzionati sono obbligati a conferire i rifiuti di imballaggi costituiti da Casse-CONIP e Pallet-CONIP, al Consorziato CO.N.I.P., secondo le modalità definite al precedente art. 6 e nella convenzione locale;
- CO.N.I.P., tramite i propri Consorziati, avente i requisiti e autorizzazioni di legge, è obbligato a ritirare tutte le Casse-CONIP e Pallet-CONIP rese dal Convenzionato, secondo le modalità definite al precedente art. 6 e nella convenzione locale, salva la possibilità di prevedere quantitativi minimi;
- il Consorziato CO.N.I.P. è obbligato a riconoscere il corrispettivo definito al precedente art. 7 per tutti i quantitativi di Casse-CONIP e Pallet-CONIP resi dal Convenzionato, nel rispetto delle modalità definite al precedente art. 6 e nella convenzione locale;
- CO.N.I.P. è tenuto a garantirne il pagamento nel caso in cui il Consorziato incaricato al ritiro sarà stato individuato da CO.N.I.P. stesso;
- le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili a valutare al meglio l'andamento della raccolta e assicurare l'efficienza ed efficacia del sistema;
- relativamente al conferimento dei pallet-CONIP le condizioni di cui al presente Accordo entrano in vigore all'atto di emanazione dello specifico Decreto, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

10. POSIZIONE PARTI

Resta inteso e convenuto tra le parti che ANCI e CO.N.I.P. non assumono obbligazioni in proprio, ma in nome e per conto dei Convenzionati e Consorziati che saranno coinvolti nell'attuazione del presente Accordo. Tutti gli obblighi e responsabilità nascenti da questo Accordo o dalle convenzioni saranno a carico dei Convenzionati e Consorziati, salvo quanto già indicato negli articoli precedenti.

11. DISCIPLINA CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere controversie tra le parti o tra le stesse e i Convenzionati e/o le Imprese Consorziato, aventi ad oggetto l'interpretazione, la validità, l'efficacia e

l'esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni e/o accordi attuativi dello stesso, le parti si obbligano a esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di adire la via giudiziale, a pena di improcedibilità, secondo la procedura di Negoziazione assistita prevista e disciplinata dagli artt. 2-11 del D.L. n.132 del 10.09.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.162 del 10.11.2014, o promuovendo la procedura di Mediazione prevista dal D.Lgs. n.28 del 04.03.2010.

12. PRIVACY

Le parti si concedono reciprocamente il diritto a trattare i rispettivi dati personali e ogni altro dato di cui dovessero venire a conoscenza nell'attuazione del presente Accordo, con facoltà di comunicarli anche ai Convenzionati e Consorziati.

Roma, 1 luglio 2015

Il Presidente CO.N.I.P.

Amaldo Satanassi



Il Presidente ANCI

Piero Fassino

